



# COMUNE DI SISSA TRECASALI

## Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 47

in data: **28/12/2018**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto addi ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	BERNARDI NICOLA	Presente	8	MEO GABRIELLA	Presente
2	CONSIGLI PAOLO	Presente	9	TONINI SARA	Presente
3	FOGLIA MAURO	Presente	10	MORENI MARCO	Presente
4	ZANICHELLI IGINO	Presente	11	RAGAZZINI ANDREA	Presente
5	TRIDENTE TIZIANA	Presente	12	DERLINDATI MICHELA	Presente
6	GAIBAZZI PATRIZIA	Presente	13	STORCI MARIA MARGHERITA	Presente
7	LOMMI PAOLO	Presente			

Totale presenti 13

Totale assenti 0

---

Assiste il Vice Segretario Dott. Ugo Giudice il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominati Scrutatori i Consiglieri: MEO GABRIELLA, TONINI SARA, STORCI MARIA MARGHERITA.

In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. 3154 dell'08.03.2018 avente ad oggetto: "Attribuzione attività di gestione" con la quale vengono individuati i Titolari di incarichi di posizione organizzativa fino a nuova rideterminazione della struttura organizzativa e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di particolari esigenze;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE le seguenti deliberazione di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- N. 155 del 11.12.2018, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021;
- N. 158 del 11.12.2018, con la quale veniva approvato lo schema di bilancio finanziario 2019 – 2021;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l'imposta IMU a decorrere dall'anno 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 01.01.2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

PRECISATO che la suddetta legge ha previsto, l'esclusione del pagamento dell'IMU dal 01.01.2014 delle abitazioni principali e loro pertinenze (una sola per ogni categoria C/6-C/2-C/7), ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerate di lusso per le quali l'imposta IMU deve essere versata;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che definisce che:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

PRECISATO che la legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208/2015, ha introdotto delle **modifiche ai fini IMU con efficacia dal 01.01.2016**, e che risultano sotto specificate:

- riduzione al 50% della rendita catastale (escluse categorie A/1-A/8 e A/9), per immobile ad uso abitativo (abitazione principale) dato in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, purchè vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento che consistono in:
  - non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  - il comodato si riferisce ai parenti in linea retta entro il primo grado;
  - il comodato deve essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate,
  - il comodante deve possedere un solo immobile in Italia ad uso abitativo oltre all'abitazione principale non di lusso concessa in comodato d'uso, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
  - il comodante deve avere la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l'immobile è concesso in comodato;
  - **il comodante deve presentare la dichiarazione Imu;**
- esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- gli impianti imbullonati escono dalla rendita dei fabbricati di categoria "D" ed "E" e la revisione della rendita è a carico dei contribuenti mediante procedura docfa; pertanto dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E sono escluse le rendite dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito ai comodati d'uso gratuito;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate CM 2/E del 01 febbraio 2016 in merito agli imbullonati;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevedeva il **blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali** per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

PRECISATO che la legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11.12.2016, al comma 42, prevedeva che il **blocco delle tariffe** e delle aliquote dei tributi locali (introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016) **venisse disposto anche per tutto il 2017**;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017, al comma 37 **estende all'anno 2018 il blocco delle aliquote e dei tributi** già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 legge di stabilità 2016);

PRECISATO che, in assenza della Legge di Bilancio 2019, indipendentemente dalla conferma o meno del blocco, l'intento dell'Amministrazione Comunale è quella di mantenere inalterate le aliquote;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO della normativa suesposta, vengono definite e confermate per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta IMU, come di seguito riportato:

<b>CATEGORIE</b>	<b>ALIQUOTE</b>
– Aliquota Abitazioni principali ( <b>SOLO categorie catastali di lusso</b> (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	<b>4 per mille</b>
– Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) utilizzate ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge - dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ( <b>legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015</b> )	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota categoria A/10	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categoria B	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categoria C/1	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categorie C/3 - C/4 - C/5	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categoria D/5	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D di cui: – Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille – Quota dovuta al Comune 1,0 per mille	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categoria D (esclusi D/5) – Quota allo Stato 7,6 per mille – Quota al Comune 1,0 per mille	<b>8,60 per mille</b>

– Terreni Agricoli	<b>8,60 per mille</b>
– Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - (*fino al 31.12.2015 aliquota 9,60 per mille)	<b>ESENTI (Legge di stabilità del 28.12.2015 n. 208)</b>
- Aree edificabili	<b>8,60 per mille</b>
– Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie di lusso A/1 - A/8 e A/9)	<b>Euro 200,00=</b>

PRECISATO che la detrazione di € 200,00 si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: A/1 - A/8 e A/9);

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del III Settore – *Servizi Finanziari* – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

#### DELIBERA

DI DEFINIRE E CONFERMARE, per tutto quanto espresso in narrativa e in ottemperanza alla normativa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2019:

– Aliquota Abitazioni principali (SOLO categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	<b>4 per mille</b>
– Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) utilizzate ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge - dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ( <b>legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015</b> )	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	<b>9,60 per mille</b>
– Aliquota categoria A/10	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categoria B	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categoria C/1	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categorie C/3 - C/4 - C/5	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categoria D/5	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D di cui: – Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille – Quota dovuta al Comune 1,0 per mille	<b>8,60 per mille</b>
– Aliquota categoria D (esclusi D/5) – Quota allo Stato 7,6 per mille – Quota al Comune 1,0 per mille	<b>8,60 per mille</b>
– Terreni Agricoli	<b>8,60 per mille</b>
– Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - (*fino al 31.12.2015 aliquota 9,60 per mille)	<b>ESENTI (Legge di stabilità del 28.12.2015 n.208)</b>

- Aree edificabili	<b>8,60 per mille</b>
- Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie A/1 - A/8 e A/9)	<b>Euro 200,00=</b>

DI DARE ATTO che la detrazione per l'abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: **A/1 - A/8 e A/9**), si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

DI DEMANDERE tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo al regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 34 del 2 settembre 2014 e modificato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 18 aprile 2016;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito internet [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), con le modalità indicate nella comunicazione prot. 5343 del 06/04/2012 dallo stesso Ministero;

DI DARE ATTO che la suddetta pubblicazione, costituisce, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2018
Oggetto	Definizione e conferma aliquote IMU anno 2019
Contenuto	Vengono definite e confermate le aliquote IMU per l'anno 2019
Eventuale spesa prevista	Nessuna spesa prevista
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Legge 22 dicembre 2011, n. 214 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata unanime favorevole votazione, resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL Sindaco  
Dott. Nicola Bernardi**

**IL Vice Segretario  
Dott. Ugo Giudice**

**COMUNE di SISSA TRECASALI**  
**PROVINCIA di PARMA**

**PROPOSTA DI DELIBERA N.45 DEL 14/12/2018**

Oggetto: DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2019

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Parere resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Addì 20 dicembre 2018

Il Responsabile del III Settore  
Rosanna Storci / INFOCERT SPA



**COMUNE di SISSA TRECASALI**  
**PROVINCIA di PARMA**

**PROPOSTA DI DELIBERA N.45 DEL 14/12/2018**

Oggetto: DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2019

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Parere resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

Addì 20 dicembre 2018

Il Responsabile del III Settore  
Rosanna Storci / INFOCERT SPA

**COMUNE di SISSA TRECASALI**  
**PROVINCIA di PARMA**

**DELIBERAZIONE N.47 DEL 28/12/2018**

Oggetto: DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2019

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Sissa Trecasali, li 14/01/2019

L'addetto alla pubblicazione  
*CAMPANINI PATRIZIA / INFOCERT SPA*